



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE TURISMO

BANDO

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE RETI DI IMPRESA
OPERANTI NEL SETTORE DEL TURISMO**

Visto il decreto del Direttore Generale della Direzione generale Turismo rep. 267 del 29 settembre 2015 con il quale si dispone l'annullamento d'ufficio del bando di gara per la "Concessione di contributi a favore delle reti di impresa operanti nel settore del turismo" pubblicato in data 7 febbraio 2014 e la indizione contestuale di una nuova procedura di gara

si pubblica il seguente bando

1. OBIETTIVI E FINALITA'

Il presente bando è finalizzato a promuovere e sostenere i processi di integrazione tra le imprese turistiche attraverso lo strumento delle reti di impresa, con l'obiettivo di supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica, migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto e incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell'imprenditorialità turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri;

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Legislazione nazionale

- art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71 di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, che stabilisce il trasferimento delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali e, con decorrenza dalla data di adozione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal successivo comma 5, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2013, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2013, registro n. 9, foglio n. 85, concernente termini e modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in attuazione dell'art. 1, commi da 2 a 8 e 10, della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43;



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE TURISMO

- legge 33/2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 5/2009 recante misure a sostegno dei settori industriali in crisi” concernente l’istituzione dei Contratti di Rete e successive modifiche ed integrazioni;
- art. 42 della Legge n. 122/2010 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 78/2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” che introduce le agevolazioni fiscali ed amministrative per le reti di impresa;
- art. 66, commi 1 e 2 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 22 giugno 2012, n. 134 che, al fine di favorire la creazione di reti di impresa e di filiera nel settore turistico del territorio nazionale, prevede l’adozione di uno o più decreti del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione dei criteri e delle modalità per la realizzazione di progetti pilota, nel limite di spesa di 8 milioni di euro;
- decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport dell’8 gennaio 2013 concernente “Concessione di contributi per le reti di impresa nel settore del turismo”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 19 aprile 2013.
- art. 10 comma 6 del D.L.83/2014 convertito, con modificazioni dalla L. 106/2014 che recita: Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa: il contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, è utilizzabile con riferimento al settore turistico anche per il perseguimento dei seguenti obiettivi: supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto; incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell'imprenditoria turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.

Legislazione europea/comunitaria

- Regolamento CE n. 800/2008 art. 2, all'allegato 1, punti 2 e 3 relativamente alla definizione di Piccola Impresa e Media Impresa;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea degli aiuti “de minimis”.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE TURISMO

3. SOGGETTI DESTINATARI DEL BANDO E TIPOLOGIA DI AGGREGAZIONE

Possono beneficiare dell'intervento finanziario unicamente le imprese aderenti all'aggregazione che, al momento della presentazione della domanda a valere sul presente bando, risultino come di seguito dettagliato:

- a. raggruppamenti di piccole e micro imprese con forma giuridica di "contratto di rete" di cui all'art. 3, commi 4 *ter* e seguenti del decreto-legge n. 5/2009, convertito con legge n. 33/2009, integrato e modificato dall'articolo 1 della legge 99/2009 e dall'articolo 42 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e, successivamente, modificato dall'art. 45 del decreto-legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012 e, successivamente, integrato e modificato dall'art. 36, commi 4 e 4 *bis* del decreto-legge n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012 e integrato dalla L.106/2014;
- b. raggruppamenti di piccole e micro imprese che possono assumere la forma giuridica di A.T.I (Associazioni Temporanee di Imprese costituite), Consorzi e Società consortili costituiti anche in forma cooperativa;
- c. Per le aggregazioni non ancora costituite il legale rappresentante dovrà sottoscrivere, nell'ambito dell'istanza, l'impegno a costituire formalmente l'aggregazione, nelle fattispecie previste dall' articolo 3 alle lettere a e b, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando a pena di esclusione.

4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

4.1 Alla data di presentazione della domanda, tutte le imprese dell'aggregazione che partecipano per beneficiare del contributo devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a. appartenenza alla categoria delle micro, piccole imprese con riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro e piccole imprese (GUUE L 124 del 20 maggio 2003), recepita con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2005 (GU n. 238 del 18 ottobre 2005);
- b. avere sede operativa in Italia;
- c. essere iscritte al registro delle imprese (REA) al momento della presentazione della domanda di contributo;



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE TURISMO

- d. essere in attività al momento della presentazione della domanda;
 - e. non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - f. avere effettuato regolarmente i versamenti relativi ai contributi previdenziali obbligatori previsti dalla normativa vigente;
 - g. rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro;
 - h. rispettare la normativa per gli aiuti "*de minimis*" secondo quanto dettagliato nel successivo punto 9 del presente bando;
 - i. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea;
 - j. risultare autonome tra di loro ai sensi della disciplina comunitaria e nel rispetto della definizione di MPI. Non sono pertanto ammissibili nella stessa aggregazione le imprese che risultino tra di loro associate o controllate ai sensi dell'art. 2359 Cod. civ. - Società controllate e società collegate.
- 4.2 La mancanza o l'inosservanza di uno dei requisiti di ammissibilità, di cui al punto 4.1, comporta l'inammissibilità dell'impresa e quindi la sua esclusione dalla partecipazione al progetto presentato dall'aggregazione di cui al punto 3 del presente Bando. In nessun caso risultano derogabili i limiti numerici dell'aggregazione previsti al successivo 4.4.b del presente bando.
- 4.3 Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti sopra indicati, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata dal capofila alla Direzione generale turismo per le necessarie verifiche e valutazioni.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE TURISMO

- 4.4 Alla data di presentazione della domanda, le aggregazioni, di cui al punto 2, devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
- a. essersi costituite con atto antecedente alla data di presentazione della domanda, o, per le aggregazioni non ancora costituite, il legale rappresentante dovrà sottoscrivere, nell'ambito dell'istanza, l'impegno a costituire formalmente l'aggregazione, nelle fattispecie previste dall'articolo 3 alle lettere a e b del presente bando, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando a pena di esclusione;
 - b. partecipazione all'aggregazione di un numero minimo di 10 piccole e micro imprese;
 - c. almeno l'80% delle imprese partecipanti alla rete devono essere imprese turistiche ovvero avere un codice primario ATECO 2007 (pubblicato sul sito www.istat.it) adottato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 16 novembre 2007 (gruppo lett. I, nonché agenzie di viaggio e società trasporto persone).

5. IL CAPOFILA

- 5.1 All'interno di ciascuna aggregazione, l'impresa che presenta la domanda è contestualmente il capofila e referente amministrativo per l'erogazione del contributo. E' a cura dell'impresa capofila la ripartizione del contributo pubblico alle imprese componenti l'aggregazione.
- 5.2 Spetta al capofila mantenere i rapporti con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale Turismo. In particolare, è compito del capofila, tramite il suo legale rappresentante:
- a. presentare la domanda di partecipazione in nome e per conto dell'aggregazione;
 - b. presentare le istanze di rendicontazione e tutta la documentazione che la Direzione generale Turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo riterrà opportuno richiedere all'aggregazione;
 - c. comunicare alla predetta Direzione generale Turismo qualunque variazione intercorra nel corso della realizzazione del progetto approvato e inserito nella graduatoria definitiva.

6. MODIFICHE DELL'AGGREGAZIONE E DEGLI INVESTIMENTI

- 6.1 Non potranno essere presentate richieste di variazione all'aggregazione di imprese nel periodo intercorrente tra l'avvenuta presentazione della domanda e la



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE TURISMO

data di pubblicazione sul sito www.beniculturali.it/turismo della graduatoria definitiva, con contestuale avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

- 6.2 Nel caso in cui successivamente si verificano eventi inerenti un soggetto partecipante, che incidano sulla realizzazione delle attività progettuali, il capofila dovrà comunicare immediatamente alla Direzione generale Turismo la sostituzione del beneficiario con un soggetto in possesso delle medesime caratteristiche e dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando, nonché presentare la proposta di prosieguo delle attività, che comunque dovrà garantire la dimensione minima dell'aggregazione e il raggiungimento degli obiettivi iniziali del progetto.
- 6.3 A seguito di valutazione, la Direzione generale Turismo autorizzerà la sostituzione del soggetto aggregato e/o il prosieguo delle attività. Non saranno rilasciate autorizzazioni a sanatoria.

7. PROGETTI DI AGGREGAZIONE

- 7.1 Le proposte progettuali debbono comprendere spese ammissibili complessivamente non inferiori a euro 400.000,00. In particolare, i progetti dovranno prevedere una o più delle seguenti attività:
- a. iniziative volte alla riduzione dei costi delle imprese facenti parte della rete attraverso la messa a sistema degli strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici, la creazione di piattaforme per acquisti collettivi di beni e servizi;
 - b. iniziative che migliorino la conoscenza del territorio a fini turistici con particolare riferimento a sistemi di promo-commercializzazione *on line*;
 - c. implementazione di iniziative di promo-commercializzazione che utilizzino le nuove tecnologie e, in particolare, i nuovi strumenti di *social marketing*;
 - d. sviluppo di iniziative e strumenti di promo-commercializzazione condivise fra le aziende della rete finalizzate alla creazione di pacchetti turistici innovativi;
 - e. promozione delle imprese sui mercati esteri attraverso la partecipazione a fiere e la creazione di materiali promozionali comuni.
- 7.2 Il programma comune delle reti di impresa dovrà essere coerente con il progetto presentato.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE TURISMO

8. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI AGGREGAZIONE

- 8.1 I progetti dovranno essere conclusi e rendicontati entro e non oltre il 20 ottobre 2016 nel rispetto dei principi generali della contabilità dello Stato.
- 8.2 L'Amministrazione erogante potrà valutare la concessione di una proroga per un periodo massimo di sei mesi per motivate e dimostrate ragioni connesse esclusivamente a motivazioni tecniche e realizzative dei progetti.

9. REGIME DI AIUTO E INTENSITA' DELL'INTERVENTO FINANZIARIO

- 9.1 La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 8.000.000,00 (ottomilioni). L'importo concesso è fissato in euro 200.000,00 (duecentomila) per ciascun progetto di rete. Non saranno ritenuti ammissibili progetti di rete che prevedono una spesa totale ammissibile inferiore a euro 400.000,00 (quattrocentomila).
- 9.2 Il finanziamento sarà concesso a fondo perduto nel rispetto del regime degli aiuti "*de minimis*", secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea degli aiuti "*de minimis*". Per quanto riguarda le regole sul cumulo delle agevolazioni, si rinvia all'art. 6, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 citato in premessa, ove è previsto che ciascuna impresa può ottenere aiuti in regime "*de minimis*", complessivamente non superiori a euro 200.000,00 (duecentomila) nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio finanziario in corso e due precedenti).
- 9.3 L'aiuto si considera erogabile nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

10. SPESE AMMISSIBILI

10.1 Saranno dichiarate ammissibili:

1. le spese, coerenti con il progetto presentato, sostenute, a decorrere dal 1 maggio 2014, da una rete o aggregazione che si sia costituita in data antecedente alla realizzazione delle spese in oggetto e nelle forme indicate all'articolo 3 lettere a e b del presente bando. Tali spese saranno ammissibili fino a un importo massimo pari al 20% del contributo richiesto;
2. le spese sostenute a decorrere dall'accettazione della notifica di concessione indicata al punto 17.2;



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE TURISMO

3. Tutte le spese dovranno essere rendicontate entro e non oltre il 20 ottobre 2016.

10.2 Le spese ammissibili sono riconducibili a una o più delle seguenti tipologie:

- a. i costi funzionali alla costituzione della rete o aggregazioni di imprese così come individuate dall'articolo 3 lettere a e b del presente bando, quali quelli riferiti alla presentazione di fidejussioni, spese notarili e di registrazione, nella misura massima del 5% del contributo richiesto;
- b. costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di aggregazione;
- c. costi di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all'aggregazione per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto nella misura massima del 10% del contributo;
- d. costi per la promozione integrata sul territorio nazionale e per la promozione unitaria sui mercati internazionali, in particolare attraverso le attività di promozione dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo;
- e. costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività del progetto;
- f. costi per la formazione dei titolari d'azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto, nella misura massima del 15% del contributo.

10.3 È consentita una variabilità tra le singole voci di spesa sostenute rispetto a quelle originariamente ammesse all'intervento finanziario in una forbice massima del +/- 10%, salvo quanto disposto per le eventuali spese antecedenti alla data di presentazione delle domande indicate al punto 10.1.1

Sono, in ogni caso, escluse spese quali quelle:

- a. amministrative e di gestione o comunque per servizi continuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dei soggetti beneficiari;
- b. per adeguamento ad obblighi di legge;
- c. di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d. per forniture e consulenze fatturate tra i soggetti appartenenti alla medesima aggregazione, ivi compresi soci e amministratori;
- e. per l'acquisto di beni usati;
- f. i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore;
- g. qualsiasi forma di autofatturazione;
- h. pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE TURISMO

11. MODALITA' E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

- 11.1 Il capofila dovrà registrarsi sulla piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la compilazione della domanda a partire dalle ore 10:00 del 14 dicembre 2015 tramite specifico portale dei procedimenti. Il link al portale sarà pubblicato sul sito www.beniculturali.it/turismo. La presentazione dell'istanza, firmata digitalmente dal rappresentante legale del capofila, avverrà con modalità telematica entro e non oltre le ore 16:00 del 15 gennaio 2016. Non è ammessa altra modalità di trasmissione oltre a quella telematica. Le istanze pervenute in qualunque altra modalità non saranno ritenute ammissibili. L'istruttoria avverrà, pertanto, secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'ordine cronologico di arrivo rileva nel caso di parità del punteggio attribuito dal nucleo di valutazione.
- 11.2 Una stessa rete non può presentare più di una domanda di ammissione a contributo. Nel caso di mancato rispetto di questa prescrizione, si procederà con la valutazione dei requisiti di ammissibilità esclusivamente della prima domanda pervenuta in relazione all'ordine cronologico indicato e, pertanto, saranno escluse tutte le domande presentate successivamente.
- 11.3 La modalità di firma digitale richiesta per i rappresentanti legali dell'impresa capofila e delle aggregate è quella definita come CAdES-BES e la relativa busta crittografica deve assumere l'estensione "p7m". Ogni informazione in merito sarà pubblicata nel tutorial che verrà predisposto e pubblicato sul sito www.beniculturali.it/turismo.

12. LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La compilazione della domanda di partecipazione avverrà con modalità telematica tramite piattaforma su specifico portale dei procedimenti, messo a disposizione sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo quanto indicato al punto 11.

La domanda di partecipazione dovrà contenere i seguenti documenti in formato PDF:

1. in caso di contratto di rete: copia del contratto di rete redatto e costituito ai sensi della normativa vigente;
2. in caso di raggruppamenti temporanei di impresa: copia dell'atto costitutivo dell'ATI;
3. in caso di consorzio già costituito: copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
4. qualora le aggregazioni non siano state ancora costituite il legale rappresentante dovrà sottoscrivere, nell'ambito dell'istanza, l'impegno a costituire formalmente l'aggregazione, nelle fattispecie previste dall' articolo 3 nelle lettere a e b del presente bando, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando a pena di esclusione. Entro tale



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE TURISMO

scadenza il capofila dovrà presentare copia dell'atto costitutivo dell'aggregazione tramite PEC all'indirizzo mbac-dg-t.servizio2@mailcert.beniculturali.it in formato pdf e dimensioni non superiori a 5 MB. L'amministrazione invierà via pec conferma della ricezione e della correttezza dell'allegato;

5. per ogni soggetto indicato nella istanza come partecipante all'aggregazione e in possesso dei requisiti previsti dal bando, una dichiarazione sottoscritta digitalmente e ottenuta in conseguenza della compilazione del modulo predisposto nella piattaforma informatica. Tale dichiarazione comprende la liberatoria sulla privacy ai sensi del d.Lgs. n. 196/2003 e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa a eventuali aiuti "*de minimis*" ricevuti dalle imprese partecipanti all'aggregazione nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio finanziario corrente e nei due precedenti) come previsto dall'art. 6 paragrafo 1 del regolamento (UE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013, citato in premessa e che attesti altresì che le medesime imprese non abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o non depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999;
6. presentazione del progetto, al massimo n. 50 pagine, che comprenda il cronoprogramma, siglato digitalmente da parte del legale rappresentante del capofila dell'aggregazione. Il progetto deve tener conto dei criteri di valutazione del nucleo indicati al punto 16;
7. parere positivo espresso formalmente dalla Regione o dalle Regioni interessate in caso di progetti interregionali in merito alla coerenza del progetto con le linee di politica turistica regionale;
8. Piano finanziario del progetto con dichiarazione dei costi ammissibili previsti ed eventualmente già sostenuti per la realizzazione del progetto al netto di IVA, bolli, oneri bancari e ogni altra imposta e/o onere accessorio;
9. la domanda deve essere firmata digitalmente così come indicato al punto 11.

13. CAUSE DI INAMMISSIBILITA' ED ESCLUSIONE DELLA DOMANDA

Le domande trasmesse al di fuori dei termini o con modalità differenti rispetto a quanto stabilito nei precedenti articoli saranno considerate inammissibili.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE TURISMO

14. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle proposte progettuali è affidata alla Direzione generale Turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che, al fine dell'ammissione alla successiva fase di valutazione, verificherà la documentazione trasmessa e la sua completezza, nonché il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per la partecipazione al bando.

15. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sarà nominato un Nucleo di Valutazione (di seguito "Nucleo") composto dal Direttore generale Turismo, in qualità di Presidente, da due componenti designati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e da due rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

16. CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella valutazione, il Nucleo di cui al punto 15, dovrà tener conto dei seguenti parametri:

- a) Numero dei soggetti che partecipano alla rete di impresa (da 10 a 19: 1 punto); (da 20 a 29: 2 punti) fino ad un massimo di 10 punti;
- b) Interregionalità dei progetti (2 punti per ogni ambito regionale coinvolto);
- c) Progetti miranti alla destagionalizzazione dei flussi turistici (da 1 a 10 punti);
- d) Affidamento all'ENIT delle attività di promo-commercializzazione sui mercati internazionali (da 5 a 10 punti in proporzione alle azioni affidate);
- e) Utilizzo di tecnologie innovative di promo-commercializzazione *on line* compatibili con il Portale Italia.it (da 1 a 10 punti).

17. COMUNICAZIONE ESITI DELLA VALUTAZIONE

17.1 Gli esiti della valutazione da parte del Nucleo, di cui al punto 15, saranno approvati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che sarà pubblicato sul sito www.beniculturali.it/turismo con contestuale avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE TURISMO

- 17.2 A seguito della pubblicazione della graduatoria, la Direzione generale Turismo provvederà a notificare a mezzo PEC l'avvenuta concessione dei benefici finanziari al legale rappresentante dell'impresa capofila. Il documento di notifica dovrà essere debitamente controfirmato per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa capofila dell'aggregazione e restituito all'Amministrazione tramite PEC, unitamente all'indicazione del conto corrente bancario dedicato, entro 10 giorni dal ricevimento. Qualora la restituzione non dovesse pervenire entro i termini sopra indicati, il proponente si intenderà rinunciario del finanziamento.
- 17.3 Le risorse rinvenienti da rinunce, revoche totali o parziali del contributo e sanzioni verranno destinate a finanziare nuovi progetti secondo l'ordine di graduatoria.

18. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE E DI RENDICONTAZIONE

- 18.1 L'impresa capofila è l'assegnataria del contributo attribuito all'aggregazione per la realizzazione del progetto che verrà versato sul conto corrente bancario dalla stessa indicato nella restituzione controfirmata del documento di notifica di ammissione a contributo di cui al punto 17.2 del presente bando.
- 18.2 È a cura dell'impresa capofila la ripartizione del contributo pubblico alle altre imprese componenti la rete.
- 18.3 L'erogazione del finanziamento avverrà secondo le seguenti modalità:
- a. 40% a titolo di anticipazione, successivamente alla restituzione controfirmata della notifica di ammissione a contributo e dietro presentazione di idonea garanzia fidejussoria;
 - b. 40% a stato di avanzamento corrispondente al 70% del progetto in coerenza con il cronoprogramma previsto. La rendicontazione da presentare consiste nella presentazione di una relazione che descriva in dettaglio quanto realizzato, approvata dalla Direzione generale Turismo;
 - c. 20% a saldo, previa rendicontazione finale e dietro presentazione della documentazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta. La rendicontazione da presentare consiste nella presentazione di una relazione che descriva in dettaglio quanto realizzato, il pieno raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi, il piano di ripartizione del contributo tra le imprese componenti l'aggregazione comprensiva di una dichiarazione di avvenuta ricezione del contributo da parte di ogni singola



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE TURISMO

impresa beneficiaria, e copia di tutti i documenti giustificativi di spesa. La rendicontazione così predisposta dovrà essere approvata dalla Direzione generale Turismo.

19. OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE

I soggetti beneficiari sono obbligati a pena di revoca totale o parziale dell'intervento finanziario a:

- a) realizzare e rendicontare il programma d'investimento per almeno il 70% del costo dichiarato e ammesso all'agevolazione nei termini previsti;
- b) segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quanto altro riferito a variazioni inerenti il proprio status e interventi sugli investimenti presentati in domanda avvenuti nel corso del periodo di finanziamento;
- c) non cumulare i contributi previsti dal presente provvedimento con altre agevolazioni, ottenute per le medesime spese;
- d) consentire ispezioni e controlli e fornire ogni utile dato e/o informazione richiesta;
- e) conservare per tutta la durata del progetto e comunque nei 5 (cinque) anni successivi all'erogazione del contributo, i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione relativa al programma d'investimento, da esibirsi in caso di controllo e/o di ispezioni;
- f) non alienare o distrarre eventuali beni acquistati per il progetto oggetto di contributo per un periodo di 5 (cinque) anni ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal programma ammesso all'intervento, come previsto dall'art. 9, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

20. REVOCHE E SANZIONI

20.1 Con provvedimento del Direttore generale Turismo, l'intervento finanziario verrà revocato parzialmente nel caso in cui il progetto di investimento sia stato realizzato parzialmente, ma comunque in misura superiore al 70%, purché ne siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente provvedimento e agli obiettivi sostanziali del progetto medesimo. Di conseguenza l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente rideterminato e il soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione delle eventuali quote non spettanti, incrementate da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali.

20.2 Con decreto del Direttore generale Turismo, l'intervento finanziario verrà revocato



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE TURISMO

totalmente nei seguenti casi:

- a) in caso di rinuncia da parte del beneficiario;
- b) qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti in sede di concessione, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al programma e alle dichiarazioni rese;
- c) qualora eventuali beni acquistati per il progetto oggetto di contributo siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento (art. 9, D.lgs del 31 marzo 1998, n. 123);
- d) qualora il programma non sia stato realizzato per almeno il 70% del costo dichiarato e ammesso ad agevolazione;

20.3 In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario dovrà restituire l'intera quota di intervento finanziario già erogato, incrementato da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali.

20.4 La restituzione per revoca parziale o totale avverrà con le modalità e i tempi indicati nel provvedimento di revoca.

21. CONTROLLI

21.1 La Direzione generale Turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo effettuerà idonei controlli a campione in qualsiasi momento, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, su un numero non inferiore al 15% delle richieste finanziate. I controlli riguarderanno in particolare il mantenimento dei requisiti e il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente bando.

21.2 La medesima Direzione generale può richiedere la collaborazione delle Regioni per la verifica di alcune delle attività previste dai progetti ammessi a finanziamento, qualora le medesime si svolgano nell'ambito territoriale di competenza.

21.3 Allo svolgimento delle attività di controllo si provvede nell'ambito dei compiti istituzionali, nel limite delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE TURISMO

22. INFORMAZIONI GENERALI

- 22.1 Il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio II – Politiche del Turismo, dott. Francesco Tapinassi.
- 22.2 Per qualsiasi controversia nascente dall'interpretazione e attuazione del presente Bando è competente il Foro di Roma.
- 22.3 Avviso di pubblicazione del bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il bando integrale verrà pubblicato sul sito istituzionale www.beniculturali.it/turismo
- 22.4 Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti scrivendo al seguente indirizzo e mail: retidimpresa.rup@beniculturali.it
- 22.5 Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", si informa che i dati forniti saranno raccolti e trattati presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le finalità di cui al presente Bando. Inoltre, gli interessati godono dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati agli stessi riferibili; l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.

23. RINVIO

Per qualsiasi altra clausola non inserita nel bando si rinvia a quanto indicato nel decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport dell'8 gennaio 2013 concernente "Concessione di contributi per le reti di impresa nel settore del turismo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 19 aprile 2013.

Roma, 29 ottobre 2015

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Francesco Tapinassi